



Prefettura di Parma
Ufficio Territoriale del Governo

N. 2249/2008/2^ Area - Elettorale

Parma, 4 marzo 2008

Ai Signori Sindaci dei Comuni della provincia

LORO SEDI

Ai Partiti/Movimenti Politici

LORO SEDI

Agli Organi di stampa/emittenti locali

LORO SEDI

Tramite Telefax

Oggetto: Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 13 e lunedì 14 aprile 2008. – Modifiche apportate al decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24 dalla legge di conversione 27 febbraio 2008, n. 30.

Si comunica che la legge di conversione 27 febbraio 2008, n. 30, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 51 del 29 febbraio 2008, in vigore dal 1° marzo 2008, giorno successivo a quello di pubblicazione, ha apportato modifiche all'art. 1 e all'art. 4 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24.

Con la prima modifica, che aggiunge il comma 1-bis all'articolo 1, si stabilisce una diversa decorrenza del termine di dieci giorni per esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all'art. 4, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, fissandola, per le prossime elezioni politiche, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (1° marzo 2008, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore della citata normativa, il suddetto diritto può essere esercitato **entro l'11 marzo 2008**, secondo le modalità già descritte alla lettera c) della circolare n. 7 dell'11 febbraio 2008, nonché utilizzando il modello allegato alla medesima circolare.

Al fine di dare la più ampia diffusione sul territorio nazionale all'informazione relativa al nuovo termine per l'esercizio del diritto di opzione, si da renderne edotti anche i connazionali residenti all'estero che si trovassero transitoriamente in Italia, si pregano le SS.LL. di voler dare notizia di quanto sopra nei modi ritenuti più opportuni e con ogni tempestività, anche attraverso i locali mezzi di informazione.

La seconda modifica riguarda l'art. 4 del citato decreto-legge n. 24 del 2008, che ha previsto, per le elezioni politiche del 2008, una deroga alle disposizioni in materia di esonero dalle sottoscrizioni contenute nei primi due periodi del comma 2 dell'art. 18-bis del d.P.R. n. 361 del 1957 e nei primi due periodi del comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993.

La norma, dopo la modifica approvata in sede di conversione così recita:"nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento con almeno due componenti, ovvero presenti con due componenti al Parlamento europeo, alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale rappresentatività è attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi".

Il Viceprefetto/Dirigente l'Area 2^

(Zasa)